

N. ____/____ REG.PROV.COLL.
N. 06558/2020 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 6558 del 2020, proposto da Gerardo Caponigro, Salvatore Cavagniuolo, Luigi De Franco, Raffaele Foggia, Ciro Gagliardi, Cristiano Grieco, Alfredo La Gatta, Annalisa Lucidi, Concetta Marino, Gennaro Migliore, Antonio Nigro, Vito Pellino, Rita Perna, Carmela Reale, Carlo Rocco, Franca Solano, Giusy Valletta, rappresentati e difesi dall'avvocato Marianna Vetrano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roccarainola, via Veccio 11;

contro

Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale Campania, Uff Scolastico Reg Campania - Ambito Terr per la Provincia di Napoli, Ufficio Scolastico Regionale Lazio, Uff Scolastico Reg Lazio - Uff VI Ambito Terr per la Provincia di Roma, Ufficio Scolastico Regionale Umbria, Uff Scolastico Reg Umbria - Ambito Terr per la Provincia di Perugia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria

ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

A) dell'O.M. n. 60 del 10/07/2020, volto a disciplinare le procedure di istituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo, non riconoscendo il requisito dei 36 mesi di servizio (o 180 giorni per 3 anni scolastici) come titolo abilitante e conseguentemente non consentendo ai ricorrenti di essere inseriti in prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e nella seconda fascia delle graduatorie d'istituto.

B) del D.M. n. 858 del 21/07/2020, volto a disciplinare le procedure di istituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo per il biennio relativo agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/22, non riconoscendo il requisito dei 36 mesi di servizio (o 180 giorni per 3 anni scolastici) come titolo abilitante e conseguentemente non consentendo ai ricorrenti di essere inseriti in prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e nella seconda fascia delle graduatorie d'istituto.

E previa declaratoria, in via cautelare, del diritto dei ricorrenti al riconoscimento dell'abilitazione e all'inserimento in prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e nella seconda fascia delle graduatorie d'istituto delle Province scelte dagli odierni ricorrenti (riservate ai soli docenti abilitati), valide per gli aa.ss. 2020/2021-2021/2022, con condanna al risarcimento in forma specifica e/o in forma equivalente di tutti i danni patiti e patendi dai ricorrenti per effetto del mancato riconoscimento dell'abilitazione e dell'esclusione dalla prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e dalla seconda fascia delle graduatorie d'istituto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e di Ufficio Scolastico Regionale Campania e di Uff Scolastico Reg Campania - Ambito Terr per la Provincia di Napoli e di Ufficio Scolastico Regionale Lazio e di Uff Scolastico Reg Lazio - Uff VI Ambito Terr per la Provincia di Roma e di Ufficio Scolastico Regionale Umbria e di Uff Scolastico Reg Umbria - Ambito Terr per la Provincia di Perugia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 settembre 2020 la dott.ssa Claudia Lattanzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

I ricorrenti, tutti docenti tecnico pratici, hanno impugnato gli atti di cui in epigrafe nella parte in cui li esclude dall'inserimento dalle graduatorie provinciali per le supplenze e di istituto.

Alla camera di consiglio del'8 settembre 2020, avvertite le parti ex art. 60 c.p.a., il ricorso è stato trattenuto in decisione.

È giurisprudenza costante quella per cui sono legittimi i provvedimenti amministrativi che negano ai docenti ITP l'inserimento nelle graduatorie di fascia o di istituto.

In particolare, è stato rilevato che *“con riferimento ai diplomati ITP, secondo quando affermato dalla decisione del Consiglio di Stato n. 4503 del 23 luglio 2018, tale diploma non ha valore abilitante.*

In tale decisione è stato infatti chiarito che:

a) il diploma ITP non ha valore abilitante né tale valore può desumersi dal decreto ministeriale 30 giugno 1998 n. 39 in quanto tale decreto si è limitato ad ordinare le classi di concorso e, pertanto, non sussistono i presupposti giuridici perché gli insegnanti in possesso del diploma in esame abbiano diritto all'iscrizione nelle graduatorie di circolo e di istituto di seconda fascia;

b) la oggettiva mancanza di percorsi abilitanti ordinari non può valere per consentire l'iscrizione nella seconda fascia. La mancata proposizione di idonei percorsi abilitativi non sia meritevole di positiva valutazione in considerazione della specificità della situazione di parte ricorrente laddove la mancata attivazione di percorsi abilitanti può essere censurata mediante l'azione ex art. 31 c.p.a. e, in caso di persistente inerzia o inadempimento, mediante l'adozione, presso il giudice competente, di idonea azione risarcitoria.

Quale precedente conforme si rinvia altresì alla sentenza n. 2812 del 2019 del Tar Lazio ove è tra l'altro precisato il carattere chiuso delle graduatorie ad esaurimento.

Non emerge, d'altro canto, un contrasto tra la disciplina europea e la normativa nazionale sul tema, posto che la disciplina dei titoli abilitanti rimane di competenza dell'ordinamento nazionale e posto che i requisiti necessari per lo svolgimento dell'attività di insegnante e la loro subordinazione a un titolo abilitante non appaiono contrastare con puntuali disposizione di diritto europeo. Sul punto, (cfr. parere Cons. St. n. 963 del 2019) deve osservarsi che i sistemi generali di riconoscimento intraeuropeo dei diplomi non regolano le procedure di selezione e reclutamento, limitandosi al più a imporre il riconoscimento delle qualifiche ottenute in uno Stato membro per consentire agli interessati di candidarsi ad un posto di lavoro in un altro Stato, nel rispetto delle procedure di selezione e di reclutamento vigenti (Cons. giust. Ue, VIII, 17.12.2009, n. 586; sul tema si veda anche Cons. Stato, 6868/2018)" (sent. Tar Lazio, 12819/2019).

In conclusione, il ricorso è infondato.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali che si liquidano in euro

2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge se dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 settembre 2020 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Ugo De Carlo, Consigliere

Claudia Lattanzi, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Claudia Lattanzi

IL PRESIDENTE
Giuseppe Sapone

IL SEGRETARIO